



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001055 del 24 maggio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1090, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 516/DDA/LC)

Con istanza DDA/1090, pervenuta in data 23 maggio 2017 (prot. n. DDA/0001046), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <https://www.genteflow.co>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Tiziano Ferro | Ed ero contentissimo”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | Perdono”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | Sere nere”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | Rosso relativo”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tiziano Ferro | Imbranato”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Positive vibration”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Buffalo soldier”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Redemption song”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | Jamming”, alla pagina internet
<omissis>
- “Bob Marley | One love”, alla pagina internet
<omissis>

L'istante dichiara, altresì, che: «*il sito oggetto della presente istanza risulta essere un alias dell'istanza Siae presentata con DDA 930. Si evidenzia inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito*».

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società Delia Quispe con sede in Las Palmeras L5, Lima (Perù) raggiungibile alla e-mail web.genteflow@gmail.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Ovh Sas, con sede in 9 Rue Bassin de l'industrie, 67000 Strasburgo, Francia e indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Strasburgo, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rilevava che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione dell'Autorità con delibera n. 211/16/CSP.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1090 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1090", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 9 giugno 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore